



ISTITUTO COMPRENSIVO

Vitrioli Principe di Piemonte – Galileo Galilei Pascoli

Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria (RC) - Tel. 0965.891530

Sede Provvisoria sita in Via D. Bottari, 1 (Piazza Castello) - 89125 Reggio Calabria

Telefono: 0965/892030

Email: rcic87300e@istruzione.it

PEC: rcic87300e@pec.istruzione.it

www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it

C.M.: RCIC87300E – C.F.: 92081440809 – C.U.: UFCETB

I.C. "VITRIOLI P. DI PIEMONTE -
- G. GALILEI PASCOLI" - RC
Prot. 0014234 del 02/09/2026
V (Uscita)

Ai Genitori degli alunni classi prime e nuovi iscritti

Ai Docenti

Scuola Secondaria di I grado

Al DSGA

Sito Web

Oggetto: Modalità uscita alunni minori di 14 anni dai locali scolastici – autodichiarazione genitori

La Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, modifica la disciplina concernente l'estinzione del reato per condotte riparatorie. Il noto articolo 19 bis così recita: Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

- 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*
- 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata (anche al ritorno dalle attività scolastiche).*

La disposizione sopra richiamata consente ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, di autorizzare l'Istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, secondo quanto previsto dall'art. 19-bis sopra richiamato.

L'autorizzazione produce gli effetti previsti dall'art. 19-bis, comma 1, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disposizione medesima.

Pertanto, al fine di consentire all'Istituto di conoscere preventivamente e in modo inequivoco la modalità di uscita prevista per ciascun alunno, si invitano tutti i genitori/tutori degli **alunni in indirizzo** a compilare e sottoscrivere il modello allegato (**Mod. 1, valido per la scuola secondaria di I grado**).

Il modello dovrà essere compilato in tutte le sue parti, indicando la modalità di uscita dell'alunno e le eventuali persone maggiorenni autorizzate al ritiro del proprio figlio, anche nei casi di uscita anticipata, secondo le disposizioni organizzative e di vigilanza adottate dall'Istituto.

L'uscita autonoma sarà consentita esclusivamente agli alunni per i quali sia stata acquisita agli atti dell'Istituto la relativa autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari, mediante l'utilizzo del modello sopra indicato.

Si sottolinea che la disciplina prevista dall'art. 19-bis non opera in assenza della specifica autorizzazione prevista dalla norma.

Pertanto, in assenza dell'autorizzazione all'uscita autonoma, l'Istituto continuerà ad assicurare la

vigilanza sull'alunno secondo le disposizioni vigenti e secondo quanto previsto dal Regolamento di vigilanza dell'Istituto. Al termine delle attività, il minore sarà pertanto affidato al genitore/esercente la responsabilità genitoriale ovvero a soggetto maggiorenne regolarmente delegato, secondo le procedure previste dall'Istituto. I docenti e i collaboratori scolastici interessati assicureranno l'osservanza delle rispettive disposizioni di servizio e delle misure di tutela previste dal Regolamento di vigilanza.

Ai fini dell'organizzazione del servizio scolastico, l'autorizzazione resa mediante il Mod. 1 si intende riferita alle modalità di uscita dell'alunno al termine delle attività curricolari e delle attività extracurricolari organizzate dalla scuola, sia in orario antimeridiano sia pomeridiano, secondo quanto espressamente dichiarato e autorizzato dalla famiglia nel modello medesimo e compatibilmente con le specifiche modalità organizzative dell'attività interessata.

L'autorizzazione ha validità per l'intero triennio/periodo di permanenza dell'alunno regolarmente iscritto presso questa Istituzione scolastica, ferma restando la facoltà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari di revocarla o modificarla in qualsiasi momento mediante comunicazione formale all'Istituto.

Resta altresì ferma la possibilità per l'Istituzione scolastica di richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione o di rivalutare le modalità di uscita qualora intervengano modifiche rilevanti delle circostanze considerate, avuto riguardo, in particolare, all'età dell'alunno, al suo grado di autonomia, allo specifico contesto o alle esigenze di tutela e sicurezza.

Il **"Modello 1"** dovrà essere consegnato presso la Segreteria dell'Istituto, **esclusivamente brevi manu, entro il giorno 11 settembre 2026**, tutti i giorni, **SABATO ESCLUSO**, dalle ore **10:00 alle ore 12:00**.

La consegna secondo le modalità sopra indicate è richiesta ai fini della corretta acquisizione, verifica e registrazione della documentazione da parte dell'Istituto.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Morabito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa